

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 50/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69298 del registro di segreteria, proposto da:

T. R., nato OMISSIS e residente OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avvocati Alessandro Agueci ed Alberto Cadelo, presso il cui studio, sito a Palermo in via Mariano Stabile n. 139, è elettivamente domiciliato, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

alessandroagueci@pecavvpa.it;

albertocadelo@pecavvpa.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.

Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 18 febbraio 2025, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, T. R. ha convenuto in giudizio l'INPS – Gestione ex INPDAP, chiedendo la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 1092/73, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, a far data dal collocamento in congedo, nonché il riconoscimento del beneficio c.d. dei "sei scatti" di cui al D. Lgs. n. 165/1997, con la conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.

A sostegno della domanda, ha riferito d'aver prestato servizio nella Polizia di Stato dal 10.7.1985 al 14.4.2019, data in cui veniva collocato a riposo per sopravvenuta inabilità. Con decorrenza dal 15.4.2019, l'INPS aveva provveduto a quantificare la pensione

dovuta, liquidandola con il sistema misto, essendo l'anzianità di servizio al 31.12.1995 pari ad anni 13 e giorni 15.

Tuttavia, per la parte retributiva (quote A e B), sarebbe applicabile l'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/73, concernente il personale militare, invece di quella prevista per il personale civile, ovviamente nei limiti del 2,44% per ogni anno utile, come statuito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti per i dipendenti con servizio compreso tra i 15 e i 18 anni al 31.12.1995 (sent. n. 1/2021/QM) e con servizio inferiore ai 15 anni (sent n. 12/2021/QM). L'aliquota, così determinata, sarebbe stata estesa ai dipendenti della Polizia di Stato dal comma 101 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, sopravvenuta *medio – tempore*; trattandosi di una norma di interpretazione autentica, sarebbe applicabile al personale già posto in quiescenza dopo la sua entrata in vigore e per tutti i ratei pregressi.

Inoltre, l'INPS avrebbe dovuto riconoscere anche il beneficio dei "sei scatti", previsti dal D. L. n. 387/1987 e dal D. Lgs. n. 165/1997, sia ai fini previdenziali che pensionistici.

Di contro, non si sarebbe provveduto nemmeno alla liquidazione delle differenze per le annualità successive all'entrata in vigore della legge n. 234/2021, né sarebbero mai stati applicati i cc.dd. "sei scatti".

Per queste ragioni, la difesa ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 1092/73, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata

con il sistema misto, a far data dal collocamento in congedo o, in subordine, dal 1° gennaio 2022, giorno di entrata in vigore del comma 101 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, nonché il riconoscimento del beneficio c.d. dei "sei scatti", con la conseguente condanna dell'Ente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.

L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha dedotto che lo *jus superveniens* non avrebbe carattere di interpretazione autentica e che, pertanto, sarebbe produttivo di effetti solo a decorrere dalla sua entrata in vigore (il 1° gennaio 2022), con la conseguenza che la maggiorazione del 2,44% non sarebbe applicabile sui ratei maturati fino al 31 dicembre 2021, come statuito dalla giurisprudenza contabile assolutamente maggioritaria. In forza della normativa sopravvenuta e nei limiti delle indicazioni dei giudici contabili, si sarebbe così proceduto alla riliquidazione della pensione in autotutela nel mese di aprile del 2024, applicando l'aliquota di rendimento del 2,44%.

Con le successive note del 26.6.2024, depositate a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 88/2024, l'Amministrazione ha chiarito che anche il beneficio dei sei scatti sarebbe stato correttamente applicato, come indicato a pag. 6 del provvedimento di riliquidazione. Inoltre, sarebbero state pagate le differenze sui ratei pregressi, a seguito della perequazione disposta ai sensi del comma 101 dell'art. 1 della legge n. 234/2021.

Con memoria del 28 ottobre 2024, il ricorrente ha contestato la

documentazione prodotta dalla controparte, sostenendo l'omessa concessione del beneficio dei "sei scatti".

Con l'ordinanza n. 147/2024, sulla questione dei sei scatti, è stato statuito quanto segue:

"*rilevato:*

- che, con la precedente ordinanza istruttoria n. 88/2024, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, era stato evidenziato come non fosse stata prodotta la documentazione concernente il c.d. beneficio dei sei scatti oggetto di una delle domande cumulate e, pertanto, era stato ordinato all'INPS di produrre il fascicolo amministrativo del ricorrente, "nonché una documentata relazione che documenti se è stato attribuito" il beneficio de quo e se "è confluito nel computo dell'assegno di quiescenza" e che "indichi", altresì, "con quali modalità e sulla scorta di quali atti è stato applicato";

- che, a parere del procuratore del ricorrente (v. note del 28.10.2024, in atti), la documentazione prodotta dall'INPS riguarderebbe il computo del TFS e non la liquidazione del trattamento pensionistico e che, chiaramente, si tratterebbe di atti del tutto irrilevanti in questa sede, avendo la domanda ad oggetto il beneficio dei sei scatti unicamente ai fini della base pensionabile;

ritenuto:

- che, contrariamente a quanto argomentato dal procuratore di parte ricorrente, sembra che l'INPS abbia ottemperato all'ordinanza istruttoria, producendo la determina di liquidazione n. OMISSIS, dove

a pagina 6 è specificato l'importo attribuito per i sei scatti ai fini del calcolo della pensione ("determinazione pensione con maggiorazione base pensionabile");

- che, infatti, vi si legge "importo benefici DL 165/97 art. 4 in pensione", per "€ 1.210,69"; in calce a destra, sono riportate, altresì, le voci "importo dei benefici sulla pensione" di € 1.210,69 e "pensione con benefici" di € 30.180,17 (così ottenuta, per l'appunto, sommando al trattamento provvisorio diretto di € 28.969,48 l'importo di € 1.210,69, per i sei scatti di cui all'art. 4 del D. L. n. 165/97);

- che allo stato non occorre, dunque, reiterare l'ordine all'INPS;

- che, al fine di verificare se sul punto vi possa essere una pronuncia parziale di cessazione della materia del contendere, occorre rifissare l'udienza di discussione, concedendo alle parti un termine per note, con l'invito a prendere posizione sulla questione".

Per queste ragioni, è stata rifissata l'udienza del 18 febbraio 2025, ad ore 09:30, con termine per note fino al 31 gennaio 2025.

Nessuna delle parti ha depositato le note autorizzate, ma all'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ha dato atto dell'avvenuta corretta liquidazione dei cc.dd. "sei scatti", concludendo, sul punto, per la declaratoria parziale di cessazione della materia del contendere. Per il resto, si è riportato al ricorso ed ha insistito per l'applicabilità della normativa sopravvenuta anche ai ratei pensionistici antecedenti all'entrata in vigore della legge; inoltre, ha dato atto che la riliquidazione dei ratei successivi al 1° gennaio 2022, non contestata in questa sede, sarebbe avvenuta solo a seguito

dell'introduzione del giudizio.

Il difensore dell'INPS si è associato alla richiesta di cessazione parziale della materia del contendere, limitatamente al motivo di ricorso concernente il beneficio dei "sei scatti", mentre ha auspicato la reiezione della domanda, sull'estensione dell'applicabilità dello *jus superveniens* ai ratei antecedenti al 1° gennaio 2022.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In ordine al secondo motivo di ricorso, concernente il riconoscimento del beneficio dei "sei scatti", dev'essere dichiarata la cessazione (parziale) della materia del contendere, su conforme richiesta delle parti.

La figura della cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Nel caso in esame, come dedotto e documentato dall'INPS e come attestato in udienza dallo stesso procuratore di parte ricorrente, non sussiste più l'interesse ad agire *in parte qua*, in quanto *medio*

tempore il beneficio è stato effettivamente applicato.

Infatti, dalla determina di liquidazione n. OMISSIS, a pagina 6, si desume l'importo attribuito per i sei scatti ai fini del calcolo della pensione ("*determinazione pensione con maggiorazione base pensionabile*"); in particolare, vi si legge "*importo benefici DL 165/97 art. 4 in pensione*", per "*€ 1.210,69*". In calce a destra, sono riportate, altresì, le voci "*importo dei benefici sulla pensione*" di € 1.210,69 e "*pensione con benefici*" di € 30.180,17 (così ottenuta, per l'appunto, sommando al trattamento provvisorio diretto di € 28.969,48 l'importo di € 1.210,69, per i sei scatti di cui all'art. 4 del D. L. n. 165/97).

In ordine al primo motivo di ricorso, l'Amministrazione, nelle more, ha riconosciuto le differenze sui ratei successivi al 1° gennaio 2022, sicché il contenzioso permane unicamente in merito alla possibilità o meno di estendere l'aliquota fino al 31 dicembre 2021.

Sotto questo profilo, la domanda è infondata.

Come statuito dalla pressoché unanime giurisprudenza contabile, la disposizione di cui al comma 101 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, "*per la sua stessa formulazione letterale (previsione della decorrenza dal 1° gennaio 2022, con correlato stanziamento di spesa al comma 102 per il periodo 2022-2031, con copertura finanziaria calcolata includendo "l'onere relativo al personale cessato entro il 2021": cfr Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241)*", trova "*applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021 a far data dalla sua entrata in vigore, oltre che a quello che andrà in quiescenza dal 1° gennaio*

2022", ma "*soltanto in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione (1.1.2022), non trattandosi, evidentemente, di una norma di interpretazione autentica, idonea a dispiegare i suoi effetti ex tunc; ciò nel rispetto dei limiti della portata retroattiva delle norme, alla luce del principio di ragionevolezza, che si riflette nel divieto d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, degli interessi costituzionali coinvolti (di tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti, anche ai sensi dell'art. 6 CEDU, di coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico) nonché degli effetti determinati dalla legge interpretativa (incluso, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario) (ex multis, C. cost. n. 271/2011, n. 209/2010), ma anche stante l'assenza di un motivo imperativo di interesse generale, che potesse comportarne la retroattività*" (Sez. II centr., sent. n. 76/2023).

"*Peraltro, come chiarito dalla Corte costituzionale "il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore" (ex plurimis, C. cost. sentt. n. 271 del 2011, n. 209 del 2010, n. 24 del 2009, n. 170 del 2008 e n. 234 del 2007). Ciò non è, all'evidenza, il caso di specie, ove, peraltro, è chiaro che non vi fosse un'ambiguità dell'art. 54 tale da giustificare come ragionevole un intervento retroattivo del legislatore interprete. In definitiva, alla luce della*

predetta disposizione normativa, da considerarsi quale ius superveniens, deve essere rideterminata, a far data dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della l. n. 234/2021, ossia il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 1092/1973 nell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021, e dunque secondo l'aliquota annuale del 2,44%, la quota retributiva del trattamento pensionistico di tipo misto del personale delle forze di polizia rientranti nella specificità riconosciuta dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tra cui rientrano gli ex appartenenti alla Polizia di Stato, che abbiano maturato i requisiti prescritti, a prescindere dalla data di collocamento a riposo" (*ibidem*, Sez. II Centr., sent. n. 76/2023).

Come chiarito da altre decisioni, è pur vero che "*le sezioni di appello di questa Corte hanno affermato, valorizzando gli atti parlamentari che ne hanno preceduto l'approvazione, la finalità perequativa della disposizione, intervenuta per colmare la disparità di trattamento venutasi a creare proprio per effetto delle succitate sentenze delle Sezioni riunite 1 e 12 del 2021, estendendone gli effetti favorevoli anche ai corpi di Polizia a ordinamento civile in considerazione della "specificità" delle funzioni che accomuna il personale dell'intero Comparto Sicurezza e Difesa*", ma è anche vero che "*a fronte della portata della norma che non è di interpretazione autentica ma innovativa, va condiviso lo sforzo interpretativo delle sezioni centrali d'appello nell'attribuire alla norma stessa una sorta di "retroattività temperata", nel senso di riconoscerne l'applicazione anche per i*

trattamenti pensionistici liquidati prima della sua entrata in vigore, limitandone tuttavia gli effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 (Sez. I d'app. nn. 45, 123 e 134/2022; Sez. II nn. 33 e 41/2022; Sez. III, nn. 271, 290, 327, 340/2022; nn. 8,9,37,83,126,519,521 e 522/2023), ossia in relazione ai ratei pensionistici maturati a far data dall'entrata in vigore della disposizione". La soluzione "*risulta coerente con la circostanza che la copertura finanziaria è stata calcolata, come si legge negli atti parlamentari (Dossier A.C. 3424 sulla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio, p. 241), includendo "l'onere relativo al personale cessato entro il 2021*". La tesi, inoltre, "*si pone in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023, con la quale è stato precisato che lo jus superveniens costituito dall'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 dovesse "giustamente" avere una "applicazione non retroattiva, nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico opera solo a partire dal rateo di gennaio 2022*" (così, tra le ultime in materia, Sez. III Centr., sent. n. 89/2024).

Ne consegue che dev'essere dichiarato il diritto del ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ma solo a far data dal 1° gennaio 2022.

Poiché non è contestato che l'INPS abbia provveduto *medio tempore* alla liquidazione delle differenze sui ratei successivi a questa data, la domanda di condanna al pagamento del maggior importo dovuto non può trovare accoglimento.

Avuto riguardo ai motivi della decisione, basata sullo *jus superveniens*, oltre che ai pregressi contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da T. R. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*;

DICHIARA

la cessazione parziale della materia del contendere, limitatamente all'applicazione del beneficio dei "sei scatti";

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, a far data dal 1° gennaio 2022, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Rigetta per il resto la domanda.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 febbraio 2025

Pubblicata il 19 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)